



Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE CALABRIA

DCA n.9 del 17/01/2024

OGGETTO: Struttura sanitaria privata “Istituto S. Anna di Ezio Pugliese s.r.l.”, con sede legale nel comune di Crotona (KR) in Via Siris, 11 e sedi operative nello stesso comune in Via S.S. 106, km 243- Loc. Poggio Pudano e in Via Siris, n. 11, P. Iva 01752670792. Rinnovo accreditamento per Unità di Risveglio, Unità Gravi Cerebrolesioni, Riabilitazione Intensiva, Lungodegenza e nuovo accreditamento per n. 54 prestazioni ADI.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO l'articolo 120, comma 2, della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell'Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii., confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 Dicembre 2021 con la quale si è integrato il mandato commissariale attribuito, con la deliberazione del 4 novembre 2021, che confermava il mandato commissariale del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2022, con la quale il dott. Ernesto Esposito è stato nominato subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 18 settembre 2023, con la quale l'ing. Iole Fantozzi è stata nominata ulteriore sub-commissario per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, suddividendo i compiti con quelli attribuiti al Sub – commissario dott. Ernesto Esposito già in precedenza nominato;

PREMESSO che la struttura sanitaria privata denominata “Istituto S. Anna di Ezio Pugliese s.r.l.” con sede legale nel comune di Crotona (KR) in Via Siris, n.11 e sedi operative in Via S.S. 106, km 243- Loc. Poggio Pudano e in via Siris, n. 11 del predetto comune, P. Iva 01752670792, è stata accreditata definitivamente con DPGR n. 12/2013, per n. 10 p.l. ordinari Unità di risveglio, 20 p.l. ordinari Unità Gravi Cerebrolesioni, n.42 p.l. ordinari e n. 8 p.l. in day hospital di Riabilitazione intensiva ad indirizzo neurologico/muscoloscheletrico nella sede di Via Siris, n. 11, per n. 18 posti letto ordinari di Riabilitazione

intensiva ad indirizzo neurologico/muscoloscheletrico e n. 50 p.l. di Lungodegenza per pazienti in stato vegetativo con sede in via S.S. 106, Km. 243, loc. Poggio Pudano. Inoltre, la predetta struttura è stata autorizzata con D.D.G. n.6812 del 18/05/2023 per n.54 ADI per pazienti in SV o SMC;

CONSIDERATO che, l'art.11, comma 7, della legge regionale 24 del 18 giugno 2008 dispone che l'accreditamento è soggetto a rinnovo ogni tre anni alla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima dalla data di scadenza dell'accreditamento all'Azienda sanitaria competente;

DATO ATTO CHE:

- con istanza acquisita al prot. n. 566271 del 20/12/2022, il rappresentante legale della predetta struttura ha chiesto il rinnovo dell'accreditamento per n. 10 p.l. ordinari Unità di risveglio, 20 p.l. ordinari Unità Gravi Cerebrolesioni, n.42 p.l. ordinari e n. 8 p.l. in day hospital di Riabilitazione intensiva ad indirizzo neurologico/muscoloscheletrico con sede in via Siris e per n. 18 posti letto ordinari Unità di Riabilitazione intensiva ad indirizzo neurologico/muscoloscheletrico e n. 50 p.l. di Lungodegenza specializzata per pazienti in stato vegetativo;

- con istanza acquisita al prot. 351901 del 02/08/2023 ha chiesto l'accreditamento per n.54 ADI per pazienti in SV o SMC, autorizzata con D.D.G. n.6812 del 18/05/2023;

PRESO ATTO CHE il competente settore del Dipartimento Salute e Welfare, all'esito dell'iter istruttorio, con nota prot. n. 17115 del 16/01/2023 ha trasmesso all'Organismo Tecnicamente Accreditante ("OTA"), competente ai sensi del DCA n.95/2019, la documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per il rinnovo del predetto accreditamento e con nota prot. n. 388645 del 07/09/2023 ha trasmesso la documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per il nuovo accreditamento, dando quindi comunicazione alla parte ai sensi dell'art. 7 e ss. della legge 241/90;

CONSIDERATO che sono in atti, acquisiti al prot. n. 538933 del 04/12/2023, i verbali di verifica finale della visita effettuata in data 11/11/2023 dall'OTA, trasmessi a cura dell'Ufficio di Coordinamento OTA, recanti le risultanze dell'audit effettuato, concernenti le tipologie di attività in interesse;

- l'Organismo verificatore ha concluso in termini positivi gli accertamenti svolti presso la struttura sanitaria privata "Istituto S. Anna di Ezio Pugliese s.r.l." con sede legale nel comune di Crotone (KR), Via Siris, 11, ed operative in Via S.S. 106, km 243. Loc. Poggio Pudano e in via Siris, n. 11 del predetto comune, P. Iva 01752670792, affermando che *"La struttura possiede i requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente (L.R. n.24/2008 e DCA n. 81/2016 e s.m.i.) per le seguenti attività di ricovero"*:

-Unità di risveglio (COD: 75): n. 10 posti letto ordinari;

-Unità Gravi Cerebrolesioni (COD:75): n. 20 posti letto ordinari;

-Riabilitazione intensiva (COD: 56): n. 60 posti letto ordinari (di cui n. 42 p.l. nella sede di via Siris, n. 11 e n. 18 p.l. nella sede S.S. 106, KM. 243, loc. Poggio Pudano) e n. 8 p.l. in DH nella sede di via Siris, n. 11;

-Lungodegenza (COD:60): n. 50 p.l. ordinari, specializzata per pazienti in stato vegetativo e che *"La struttura sopradescritta possiede i requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente (DCA n.188/2023) per le seguenti prestazioni:*

-ADI n. 54 per pazienti in Stato Vegetativo (SV) o in Stato di Minima Coscienza (SMC)"

PRECISATO CHE il nuovo accreditamento è compatibile, ai sensi dell'art. 8 quater, comma 1 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., con gli indirizzi di programmazione regionale stabiliti con il DCA n. 197 del 12/07/2023;

RICHIAMATO il DCA n. 62 del 26 maggio 2022, nella parte in cui dispone che *<il verbale di verifica finale dell'OTA sia trasmesso, dal Coordinatore dell'Organismo stesso, alla Direzione Generale del Dipartimento Salute e Welfare e al settore competente in materia di autorizzazioni e accreditamenti, che provvederà alla predisposizione del provvedimento conclusivo di accreditamento/diniego sulla scorta del parere espresso dall'OTA stesso"*;

RILEVATO che, per quanto sopra, ricorrono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza di rinnovo dell'accreditamento;

STABILITO che:

-il rinnovo dell'accreditamento è concesso, per tre anni dalla data del presente provvedimento, per come previsto dal comma 7, art.11 della legge regionale n.24/2008;

-al fine del rinnovo dell'accreditamento si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta. Ai medesimi fini le prestazioni potranno essere ridefinite alla luce dei volumi delle attività prodotte, anche sulla base dei fabbisogni determinati dalla

programmazione regionale;

-le strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate devono trasmettere con periodicità stabilita dalle norme aziendali, regionali o ministeriali, le informazioni in formato elettronico secondo le specifiche tecniche ed i tracciati record esistenti nelle normative regionali o ministeriali. Il semplice ritardo o la mancata trasmissione delle informazioni comporta la sospensione immediata dell'accreditamento sanitario per le strutture private;

-il rappresentante legale è tenuto a comunicare in via telematica al Dipartimento regionale Salute e Welfare ed all'A.S.P. territorialmente competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, le tipologie di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale operante presso le strutture medesime, il piano annuale di riqualificazione del personale, accompagnato da un elenco completo, con i relativi titoli, di tutto il personale operante presso la struttura, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 4 e 14 della l.r. 24/2008. La mancata comunicazione di quanto previsto, nei termini stabiliti, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

-l'accreditamento non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase contrattuale e può essere soggetto a revisione in relazione al mutarsi delle condizioni che ne hanno originato l'adozione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente che integrano le ipotesi di sospensione, decadenza e/o revoca, e dunque, il presente provvedimento non comporta l'obbligo per le aziende e gli enti del servizio sanitario di procedere alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/92, per come modificato dalla Legge n. 118/2022 e che l'Azienda Sanitaria competente, prima della sottoscrizione di tali accordi, deve tenere conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta;

-è obbligo dell'Azienda Sanitaria competente per territorio procedere alla verifica del volume e dell'appropriatezza delle attività, della qualità dei risultati, nonché del mantenimento dei requisiti ed evidenziare eventuali difformità agli uffici regionali competenti, che in caso di mancata corrispondenza di uno qualsiasi dei requisiti previsti, procederanno all'avvio dell'iter per la sospensione dell'accreditamento;

-l'accreditamento è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare, almeno sei mesi prima della scadenza dell'accreditamento, all'Azienda Sanitaria competente (art. 11 L.R. n. 24/2008 e s.m.i.; Reg. DCA n. 81/2016)

-che, ai sensi del comma 2, dell'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del S.S.R a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 – quinquies, per come modificato dall'art. 15 della Legge n. 118/2022;

DISPOSTO CHE

- l'A.S.P. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'eventuale accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
- in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute l'ASP adotterà i provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

PRECISATO CHE per il rinnovo dell'accreditamento dovrà essere seguita una procedura analoga a quella del rilascio, ossia:

- il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare, almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento, apposita istanza di rinnovo all'A.S.P. competente, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Calabria, indicando le eventuali modifiche sopraggiunte o che si intende richiedere (art. 11, commi 7 e 8, della L.R. n. 24/2008);

- ai fini del rinnovo dell'accreditamento si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta. Ai medesimi fini le prestazioni potranno essere ridefinite alla luce dei volumi delle attività prodotte, anche sulla base dei fabbisogni determinati dalla programmazione regionale;

- ogni modifica e variazione dei presupposti su cui si fonda il presente provvedimento, nonché ogni violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporterà l'avvio della procedura di sospensione dell'accreditamento e/o di revoca dello stesso;

VISTI:

- l'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i "accreditamento istituzionale";
- la Legge Regionale 10/04/1995, n. 11 concernente "disciplina delle tasse sulle concessioni regionali"
- la Legge Regionale n. 24 del 18 luglio 2008 recate "norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private";
- il regolamento regionale attuativo della legge regionale n. 24/2008 approvato con D.C.A. n. 81/2016;
- il D.C.A. n. 95/2019 recante "Costituzione Organismo tecnicamente accreditante (O.T.A) ai sensi dell'intesa Stato - Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 321CSR) – revoca D.C.A. n. 70/2017;
- il D.D.G. n. 11195/2019 recante "Manuale Operativo dell'Organismo Tecnicamente Accreditante ai sensi dell'intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) Approvazione";
- il DCA n.62 del 26/05/2022 recante "Modifica e integrazione DDG n. 11195 del 17/09/2019 avente ad oggetto "Manuale Operativo dell'OTA ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) - Approvazione;
- la legge Regionale n. 56 del 27/12/2023 – Legge di stabilità regionale 2024
- la legge Regionale n. 57 del 27/12/2023 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026
- la DGR n. 779 del 28/12/2023 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024– 2026 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)
- DGR n. 780 del 28/12/2023 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)
- la legge regionale 24/02/2023, n.8, art. 12 "Tariffe per l'autorizzazione e l'accreditamento nel Servizio sanitario regionale";
- il DDG n. 3729 del 15/03/2023 avente ad oggetto: L.R. n. 8/2023, art. 12 (Tariffe per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento nel Servizio sanitario regionale). Adempimenti;
- la legge n. 241/90: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la legge n. 118 del 5 agosto 2022 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", che all'art. 15 ha modificato il comma 7 dell'art. 8-quater del D. Lgs. n. 502/92;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 19 dicembre 2022, concernente "Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie";

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 26 settembre 2023 2 Proroga dei termini di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto 19 dicembre 2022;

VISTO l'art. 14-bis della legge regionale n. 22/2022 che ha prorogato al 31 dicembre 2022 l'accreditamento fino all'adozione del provvedimento di rinnovo per i procedimenti ancorché avviati e non ancora conclusi relativamente ai soggetti pubblici e privati accreditati che abbiano presentato istanza di rinnovo;

VISTA la certificazione antimafia, prot. PR_KRUTG_Ingresso_0058716_20231128, acquisita agli atti ed in corso di validità, relativa alla Società "Istituto S. Anna di Ezio Pugliese s.r.l." con sede legale nel comune di Crotona (KR), in Via Siris, 11, dalla quale si evince che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;

ATTESO che con nota prot. n.545393 del 07/12/2023 il competente settore del Dipartimento Salute e Welfare ha provveduto ad inviare la richiesta di rilascio certificato del casellario giudiziale generale, penale e dei carichi pendenti del Rappresentante Legale e dei Soci della Società "Istituto S. Anna di Ezio Pugliese s.r.l." alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Catanzaro;

ACQUISITE le certificazioni dei casellari giudiziali e dei carichi pendenti relative al rappresentante legale e ai soci della suddetta società, prot. n. 574808 del 21/12/2023, depositati in atti, dai quali si attesta che non risultano cause ostative al rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale delle attività sanitarie di che trattasi;

VISTE le ricevute di pagamento effettuato dalla Struttura sanitaria in questione, in data 03/11/2023, dell'importo di € 334,67 relativo al nuovo accreditamento e dell'importo di € 9.994,06 per il rinnovo

dell'accreditamento, quali tasse di concessione regionale, depositate in atti;

CONSIDERATO che suddetto importo versato sarà accertato, con successivo atto, dal Settore n.5 "Gestione Altri Tributi" del Dipartimento Economia e Finanze sul capitolo di entrata n. E0110110201 del bilancio regionale anno 2023, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. - allegato 4.2;

VISTO il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, a mente del comma 5-bis, art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 ed acquisito al prot. n. 12797 del 09/01/2024;

Tutto ciò premesso da valere come parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente decreto, il Commissario ad acta, dott. Roberto Occhiuto;

DE CRE T A

DI RITENERE quanto riportato tra i considerata parte integrante, inscindibile, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO dei verbali di verifica finale, redatti dall'Organismo Tecnicamente Accreditante, acquisiti al prot. n. 538933 del 04/12/2023, ove si attesta, in capo alla struttura sanitaria privata denominata "Istituto S. Anna di Ezio Pugliese s.r.l." con sede legale nel comune di Crotone (KR) in Via Siris, 11 e sedi operative nello stesso comune in Via S.S. 106, km 243- Loc. Poggio Pudano e in Via Siris, n. 11, P. Iva 01752670792, il possesso dei requisiti per il rinnovo triennale dell'accreditamento per n. 10 p.l. ordinari Unità di risveglio, 20 p.l. ordinari Unità Gravi Cerebrolesioni, n.42 p.l. ordinari e n. 8 p.l. in day hospital di Riabilitazione intensiva ad indirizzo neurologico/muscoloscheletrico nella sede di Via Siris, n. 11, e per n. 18 posti letto ordinari di Riabilitazione intensiva ad indirizzo neurologico/muscoloscheletrico e n. 50 p.l. di Lungodegenza per pazienti in stato vegetativo con sede in via S.S. 106, Km. 243, loc. Poggio Pudano;

DI DARE ATTO che la predetta struttura sanitaria privata è stata autorizzata con DDG n. 6812 del 18/05/2023 per n. 54 ADI per pazienti in Stato Vegetativo (SV) o Stato di Minima Coscienza (SMC)

DI ACCOGLIERE le istanze di rinnovo accreditamento per le predette prestazioni di ricovero e di nuovo accreditamento per ADI avanzate dal Legale Rappresentante della struttura sanitaria privata denominata "Istituto S. Anna di Ezio Pugliese s.r.l." con sede legale nel comune di Crotone (KR) in Via Siris, 11 e sedi operative nello stesso comune in Via S.S. 106, km 243- Loc. Poggio Pudano e in Via Siris, n. 11, P. Iva 01752670792, ed acquisite al prot. n. 566271 del 20/12/2022 e prot. n. 351901 del 02/08/2023;

DI RINNOVARE, per tre anni dalla data del presente provvedimento, l'accreditamento della struttura sanitaria privata denominata "Istituto S. Anna di Ezio Pugliese s.r.l." con sede legale nel comune di Crotone (KR) in Via Siris, 11 e sedi operative nello stesso comune in Via S.S. 106, km 243- Loc. Poggio Pudano e in Via Siris, n. 11, P. Iva 01752670792, per:

-Unità di risveglio (COD: 75): n. 10 posti letto ordinari nella sede di via Siris, n. 11;

-Unità Gravi Cerebrolesioni (COD:75): n. 20 posti letto ordinari nella sede di via Siris, n. 11;

-Riabilitazione intensiva (COD: 56): n. 60 posti letto ordinari (di cui n. 42 p.l. nella sede di via Siris, n. 11 e n. 18 p.l. ordinari nella sede S.S. 106, KM. 243, loc. Poggio Pudano) e n. 8 in DH (di cui n 4 p.l.in via Siris, n. 11 e n. 4 p.l. in via S.S. 106, KM. 243, loc. Poggio Pudano);

-Lungodegenza (COD.60): n. 50 p.l. ordinari, specializzata per pazienti in stato vegetativo con sede in via S.S. 106, Km. 243, loc. Poggio Pudano;

DI ACCREDITARE, la struttura "Istituto S. Anna di Ezio Pugliese s.r.l." con sede legale nel comune di Crotone (KR) in Via Siris, 11 e sede operativa nello stesso comune in Via S.S. 106, km 243- Loc. Poggio Pudano, P. Iva 01752670792 per l'erogazione di n.54 ADI per pazienti in SV o SMC, autorizzate con DDG n.6812 del 18/05/2023;

DI PRECISARE CHE il nuovo accreditamento è compatibile, ai sensi dell'art. 8 quater, comma 1 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., con gli indirizzi di programmazione regionale stabiliti con il DCA n. 197 del 12/07/2023;

DI STABILIRE CHE:

- il rinnovo dell'accreditamento è concesso, per tre anni dalla data del presente provvedimento, per come previsto dal comma 7, art.11 della legge regionale n.24/2008;
- ai fini del rinnovo dell'accreditamento si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta. Ai medesimi fini le prestazioni potranno essere ridefinite alla luce dei volumi delle attività prodotte, anche sulla base dei fabbisogni determinati dalla

programmazione regionale;

- le strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate devono trasmettere con periodicità stabilita dalle norme aziendali, regionali o ministeriali, le informazioni in formato elettronico secondo le specifiche tecniche ed i tracciati record esistenti nelle normative regionali o ministeriali. Il semplice ritardo o la mancata trasmissione delle informazioni comporta la sospensione immediata dell'accredimento sanitario per le strutture private;
- il rappresentante legale è tenuto a comunicare in via telematica al Dipartimento regionale Salute e Welfare ed all'A.S.P. territorialmente competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, le tipologie di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale operante presso le strutture medesime, il piano annuale di riqualificazione del personale, accompagnato da un elenco completo, con i relativi titoli, di tutto il personale operante presso la struttura, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 4 e 14 della l.r. 24/2008. La mancata comunicazione di quanto previsto, nei termini stabiliti, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accredimento istituzionale;
- l'accredimento non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase contrattuale e può essere soggetto a revisione in relazione al mutarsi delle condizioni che ne hanno originato l'adozione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente che integrano le ipotesi di sospensione, decadenza e/o revoca, e dunque, il presente provvedimento non comporta l'obbligo per le aziende e gli enti del servizio sanitario di procedere alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/92, per come modificato dalla Legge n. 118/2022 e che l'Azienda Sanitaria competente, prima della sottoscrizione di tali accordi, deve tenere conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta;
- è obbligo dell'Azienda Sanitaria competente per territorio procedere alla verifica del volume e dell'appropriatezza delle attività, della qualità dei risultati, nonché del mantenimento dei requisiti ed evidenziare eventuali difformità agli uffici regionali competenti, che in caso di mancata corrispondenza di uno qualsiasi dei requisiti previsti, procederanno all'avvio dell'iter per la sospensione dell'accredimento;
- l'accredimento è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare, almeno sei mesi prima della scadenza dell'accredimento, all'Azienda Sanitaria competente (art. 11 L.R. n. 24/2008 e s.m.i.; Reg. DCA n. 81/2016)
- che, ai sensi del comma 2, dell'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del S.S.R a corrispondere la renumerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 – quinquies, per come modificato dall'art. 15 della Legge n. 118/2022;

DI DISPORRE CHE

- l'A.S.P. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'eventuale accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
- in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute l'ASP adotterà i provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

DI PRECISARE CHE, per il rinnovo dell'accredimento, deve essere seguita una procedura analoga quella per il rilascio, ovvero:

- il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare, almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accredimento, apposita istanza di rinnovo all'A.S.P. competente, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Calabria, indicando le eventuali modifiche sopraggiunte o che si intende richiedere (art. 11, commi 7 e 8, della L.R. n. 24/2008);
- ai fini del rinnovo dell'accredimento si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta;

DI DARE ATTO che ogni modifica e variazione dei presupposti su cui si fonda il presente provvedimento, nonché ogni violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporterà l'avvio della procedura di sospensione dell'accreditamento e /o di revoca dello stesso;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai soggetti interessati a cura del Settore n.2 del Dipartimento Salute e Welfare, nonché a:

- Settore Gestione Entrate e Mutui;
- Settore “Gestione Altri Tributi” del Dipartimento Economia e Finanze, ai sensi dell’art. 14 della legge regionale n. 11 del 10/04/1995, al fine di consentire il successivo accertamento sul capitolo di entrata n.E0110110201 del bilancio regionale anno 2024, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. - allegato 4.2;
- Settore n.11 Gestione SISR – Monitoraggio e Implementazione dei Flussi Sanitari – Modernizzazione e Digitalizzazione Sistema della Salute- Telemedicina
- Settore Assistenza Territoriale-Salute nelle Carceri-Sistema delle Emergenze Urgenze;
- Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;

DI INVIARE il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistema documentale "Piani di Rientro";

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Salute e Welfare per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Sub Commissario

F.to Ing. Iole Fantozzi

Il Sub Commissario

F.to Dott. Ernesto Esposito

*Il Commissario ad acta
F.to Dott. Roberto Occhiuto*

Dipartimento Salute e Welfare

Settore Autorizzazioni e Accreditamenti

Il Dirigente del Settore

F.to Dott.ssa Rosalba Barone

Il Dirigente Generale

F.to Dott. Tommaso Calabrò